

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3111

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **LIBRANDI**

Destinazione facoltativa dell’importo della rivalutazione dei trattamenti pensionistici, restituito in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo 2015, a fini di equità intergenerazionale

Presentata l’11 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 è opportuno consentire agli aventi diritto la facoltà di destinare il rimborso della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 a finalità di equità intergenerazionale, come l’abbattimento del debito pubblico e il sostegno dell’occupazione giovanile.

La proposta di legge mira a sanare o quanto meno a ridurre quella distanza che si è creata tra la decisione della Consulta

e un sentimento molto diffuso nell’opinione pubblica, che vedeva invece il blocco disposto dal cosiddetto decreto salva Italia ispirato da un principio di equità tra lavoratori e pensionati o, se si vuole, tra pensionati attuali e pensionati futuri.

Con la decisione della Consulta a molti beneficiari appare inopportuno porre un onere multimiliardario a carico dei lavoratori più giovani, peraltro destinati in futuro a trattamenti previdenziali meno generosi di quelli attuali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo 2015, gli aventi diritto al rimborso dell'aumento di rivalutazione dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il biennio 2012-2013, possono destinare tale rimborso ad una delle seguenti finalità:

a) abbattimento del debito pubblico, attraverso il versamento delle somme dovute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

b) sostegno dell'occupazione giovanile, attraverso il versamento delle somme dovute dall'INPS al piano nazionale di attuazione del progetto europeo Garanzia per i giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

